

ATIM

Agenzia per il Turismo e
l'Internazionalizzazione
delle Marche

Spett.le
MF GmbH Werbung Messen
Kommunikation
Wendelsteinstrasse 5a
82031 Grünwald - Germany
VAT DE812158210

Oggetto: Partecipazione della Regione Marche alla fiera FREE di Monaco 2023 - acquisizione area, stand preallestito personalizzato e altri servizi

Con la presente si comunica il seguente:

SCHEMA ACCORDO

Il presente accordo è stipulato tra:

- l'Agenzia per il Turismo e l'Internazionalizzazione delle Marche - A.T.I.M., C.F. e P.IVA: 02918510427, con sede legale in Via Gentile da Fabriano n. 9 – 60125 Ancona (AN) (d'ora in poi committente), rappresentata dal dott. Marco Bruschini in qualità di Direttore
- MF GmbH Werbung Messen Kommunikation, Wendelsteinstrasse 5a, 82031 Grünwald –Germany, VAT DE812158210 (d'ora in poi esecutore) in relazione all'esecuzione delle prestazioni in oggetto e secondo le condizioni di seguito riportate.

Premesso che:

Con Decreto del Direttore n. del è stato autorizzato l'avvio di una procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lett. a) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dal Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, in deroga all'art. 36 comma 2 lettera a) del del D.Lgs 50/2016, per l'acquisizione di area, stand preallestito personalizzato e altri servizi in occasione della fiera Free di Monaco, in programma dal 22 al 26 febbraio 2023.

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1) Oggetto

Il presente accordo ha ad oggetto l'acquisizione di servizi di promozione della Regione Marche in occasione della partecipazione alla fiera Free di Monaco, edizione 2023, presso in programma presso il Trade Fair Center Messe München dal 22 al 26/02/2023.

L'esecutore fornirà il noleggio dell'allestimento fieristico durante la manifestazione come dettagliato nel seguito:

	Importo	Unità	Totale
1 - ALLESTIMENTO - CATERING			96.000,00 €
2 - SERVIZI TECNICI			
punti di appendimento x6	181,00 €	6	1.086,00 €
motori americana	86,00 €	6	516,00 €
allacciamento elettrico 20 KW	954,00 €	1	954,00 €
Pulizia durante giorni di fiera	138,00 €	4	550,00 €
varie non preventivabili ca. 2% (soggetto a consuntivo)	1.500,00 €	1	1.500,00 €

ATIM

Agenzia per il Turismo e
l'Internazionalizzazione
delle Marche

3 - AREA			
noleggio spazio	117,00 €	138	16.146,00 €
communication fee	190,00 €	1	190,00 €
auma	0,60 €	138	82,80 €
smaltimento rifiuti	3,00 €	138	414,00 €
quota coespositori	190,00 €	8	1.520,00 €
energy cost surcharge	1,50 €	138	207,00 €
4 - ADVERTISING ON SITE			
n. 1 Mobile Light box all'ingresso verso i padiglioni A			1.650,00 €
Importo totale			120.815,80 €

Il progetto allestitivo per una superficie complessiva di mq 138 prevede una pedana in melaminico con finitura che simula la pietra naturale in tonalità grigio caldo.

Le pareti sono costituite da frame in Bematrix. La parete di fondo è inoltre scandita da dieci lightbox di diversi moduli, che si dispongono ai due lati del "selfie point" a portale, situato al centro dello stand e raggiungibile da bordo stand percorrendo una zona di pedana ricoperta da tappeti circolari di moquette, stampata con grafica istituzionale della Regione Marche.

L'illuminazione zenitale avviene mediante faretti a led a risparmio energetico posizionati sulla trave di americana sospesa lungo il fronte aperto dello stand. Alla stessa americana sono sospesi in totale sei banner in tessuto con struttura in alluminio, anch'essi interamente graficabili.

Ogni espositore ha a disposizione un ampio tavolo 100x100cm il cui top sarà realizzato con lo stesso melaminico del pavimento, tre sedie e un totem 100x200h cm interamente graficabile

Art. 2) Durata

L'efficacia dell'accordo ha inizio dalla stipulazione della presente.

La prestazione deve essere svolta entro la data e per tutta la durata dell'evento (22-26 febbraio 2023).

Art. 3) Modalità di esecuzione

È fatto assoluto divieto all'esecutore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente atto, a pena di nullità dell'atto medesimo.

In caso di inadempimento da parte dell'esecutore degli obblighi di cui al presente articolo, il committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, il presente atto.

L'esecutore si obbliga ad effettuare direttamente la prestazione in oggetto nel rispetto di tutte le clausole e condizioni, nessuna esclusa od eccettuata, contenute nella presente lettera, nonché delle indicazioni impartite dal committente.

Art. 4) Corrispettivo

Il corrispettivo, onnicomprensivo, fisso e invariabile, per la prestazione oggetto del presente atto, è pari a complessivi € 120.815,80 + IVA al 22% da versare in regime di reverse-charge, per un importo complessivo pari a € 147.395,28. Il predetto corrispettivo si riferisce all'esecuzione della prestazione assunta a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni di cui al presente atto.

Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'esecutore a tutto suo rischio in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime. Lo stesso è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità non previamente valutata dall'esecutore.

L'esecutore non può vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, salvo quanto espressamente previsto dal presente atto.

Art. 5) Obblighi, oneri e adempimenti a carico dell'esecutore

Sono a carico dell'esecutore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico al committente per legge.

Sono a carico dell'esecutore, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui al presente Accordo, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività, e dei servizi oggetto del presente atto medesimo, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

L'esecutore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente atto.

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel presente Accordo; in ogni caso, l'esecutore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

L'esecutore si impegna espressamente a:

- a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione delle prestazioni;
- b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
- c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire al committente di monitorare la conformità dei servizi e delle forniture alle norme previste nel presente Accordo;
- d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- e) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal committente;
- f) non opporre al committente qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura o alla prestazione dei servizi assunti;
- g) manlevare e tenere indenne il committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

L'esecutore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal committente.

L'esecutore si obbliga a dare immediata comunicazione al committente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente Accordo.

Sono a carico dell'esecutore, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui all'art. 3, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione della fornitura.

In caso di inadempimento da parte dell'esecutore agli obblighi di cui ai precedenti commi, il committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto la presente fornitura ai sensi delle successive disposizioni in tema di risoluzione.

Art. 6) Danni e responsabilità civile

L'esecutore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'esecutore stesso quanto del committente o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Art. 7) Diritti di proprietà, brevetti industriali e diritti di autore

Il committente non assume alcuna responsabilità nel caso in cui l'esecutore abbia usato, nell'esecuzione del servizio, dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa.

L'esecutore, pertanto, si assume ogni responsabilità nei confronti dei terzi per l'uso di software, dispositivi, brevetti, attrezzature o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti o diritti d'autore, tenendo indenne il committente da ogni pretesa da chiunque azionata, nonché da tutti i costi, le spese o responsabilità relative, ivi comprese le spese legali eventualmente conseguenti, per la violazione di diritti d'autore, di marchio o brevetto, comunque connessi alle prestazioni contrattuali.

Art. 8) Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'esecutore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Art. 9) Certificazione di regolare esecuzione

Le prestazioni acquisite sono soggette a certificazione di regolare esecuzione, ai fini della liquidazione del saldo finale.

Art. 10) Penali e mezzi di tutela

Per ogni eventuale inadempienza, nel rispetto dei termini di quanto previsto alla presente lettera-contratto, il committente applicherà, salvo i casi di accertata forza maggiore, una penale pari a € 100 per ogni giorno di ritardo. L'applicazione delle eventuali penali è garantita dalla cauzione definitiva che non potrà essere svincolata fino alla completa trasmissione

E' fatto comunque salvo il diritto dell'Amministrazione regionale di agire in giudizio per ottenere il risarcimento degli ulteriori danni patiti.

Art. 11) Adempimenti dell'esecutore derivanti dal documento denominato "Patto di integrità e disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"

Con l'accettazione delle condizioni del presente atto, l'esecutore conferma la piena conoscenza degli obblighi, degli oneri e del connesso regime sanzionatorio, previsti nel documento denominato "Patto di integrità e disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" già sottoscritto dalle parti, con particolare riferimento a quelli concernenti la fase di esecuzione della prestazione assunta.

Art. 12) Tracciabilità flussi finanziari

L'esecutore si impegna a rendere tracciabili tutti i movimenti finanziari relativi al servizio oggetto della presente fornitura, osservando puntualmente quanto previsto dal comma 1, dell'art. 3, della Legge n.136 del 13/08/2010 e successive modifiche e riportando per ciascuna transazione, il seguente riferimento: CIG 966814881E

Art. 13) Riservatezza

Le parti si impegnano a garantire la riservatezza delle informazioni, non divulgheranno alcuna informazione riservata a terzi se non quanto necessario per adempiere agli obblighi stabiliti nel presente Accordo. Ai fini del presente Accordo, per "Informazioni riservate" si intendono tutte le informazioni commerciali, finanziarie, operative, relative a customeri, fornitori e altre informazioni divulgate da una parte all'altra e non generalmente note o divulgate al pubblico o note alla parte ricevente esclusivamente per motivi di negoziazione o esecuzione del presente Accordo e includerà, senza limitazione, i termini del presente Accordo. Le suddette restrizioni di riservatezza resteranno in vigore anche successivamente alla scadenza o risoluzione del presente Accordo.

Art. 14) Rispetto della normativa vigente

ATIM

*Agenzia per il Turismo e
l'Internazionalizzazione
delle Marche*

Ciascuna parte si impegna a rispettare tutte le leggi, le ordinanze, i codici, i regolamenti, gli standard e gli ordini giudiziari e amministrativi applicabili (collettivamente, "Leggi applicabili") relativi ai propri doveri, obblighi e prestazioni ai sensi del presente Accordo, come pure si impegna a rispettare la normativa applicabile in materia di protezione dei dati, trasparenza e privacy.

Art. 15) Rapporto tra le parti

Il presente Accordo non crea né può creare in futuro nessun tipo di lavoro dipendente tra le parti.

Art. 16) Foro competente

Il presente Accordo sarà trattato come se fosse stipulato all'interno dell'Italia (lo "Stato Governante") e sarà regolato e interpretato secondo le leggi di tale Stato. Le parti si sottopongono irrevocabilmente alla giurisdizione dei tribunali dello Stato Governante in relazione a tutte le controversie o questioni derivanti da o relative al presente Accordo.

In fede, si sottoscrive il presente accordo:

A.T.I.M.
(Dott. Marco Bruschini)

Documento informatico firmato digitalmente

**MF GmbH Werbung Messen
Kommunication**
(Il legale rappresentante)

Documento informatico firmato digitalmente